



PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO ECONOMATO

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI

www.AlboPretorionline.it 15/07/17

Parte prima – Normativa

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

La Provincia di Brescia appalta la fornitura di carburante per gli automezzi provinciali, da erogare, mediante l'utilizzo di una card attribuita ad ogni autoveicolo ed utilizzabile su tutti i punti di vendita previsti dalla società fornitrice, sia nel territorio provinciale che nazionale.

Il numero degli automezzi interessati è attualmente pari N. 230.

I quantitativi **presunti**, comprensivi dei carburanti a minore impatto ambientale, e pertanto esclusivamente indicativi, delle forniture **annuali** sono i seguenti:

Benzina *	Litri	168.000
Gasolio**	Litri	158.800

* Comprensiva di Benzina verde, ecologica e speciale

** Comprensivo di Gasolio ecologico

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

Il contratto relativo alla fornitura in oggetto avrà durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e pertanto gli sconti offerti, comprensivi di ogni onere, dovranno essere validi fino alla scadenza dell'appalto.

La Provincia di Brescia si riserva la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere all'aggiudicatario una proroga temporanea del contratto, finalizzata all'espletamento o completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale.

La proroga temporanea dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali ed agli stessi prezzi previsti in sede di gara senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo.

In caso di ricorso alla proroga temporanea, la stazione appaltante ne darà formale comunicazione a mezzo raccomandata A.R. senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione di sorta.

La Provincia di Brescia si riserva di chiedere la facoltà di applicare l'opzione di rinnovo del contratto in oggetto per altri 36 mesi, ai sensi degli art. 28 e art. 29 comma 1) e dell'art 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs 163/2006 per la ripetizione di servizi analoghi, qualora nel corso del rapporto contrattuale constaterà il rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione del servizio e se le condizioni economiche dell'offerta attuale saranno ritenute ancora vantaggiose.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto del contratto per i 36 mesi, considerando i prezzi posti a base d'asta, è pari a € 1.080.000,00 (IVA esclusa):

L'importo dell'onere della sicurezza è pari a € 0,00= (zero) in quanto non sono previsti rischi da interferenza (art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture n. 3 del 5.03.2008 Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture).
--

L'importo del contratto potrà essere elevato per un periodo massimo di ulteriori 36 mesi, ai sensi degli artt. 28 e 29 e in applicazione dell'art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 per la ripetizione di servizi analoghi, fino ad € 2.340.000,00 IVA esclusa) e comprensivo di eventuale proroga tecnica di 6 (sei) mesi pari ad € 180.000,00= fatte salve eventuali integrazioni contrattuali che si rendessero necessarie.

ART. 4 – VARIAZIONI DELL'IMPORTO COMPLESSIVO

Durante il presente contratto, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923, la Provincia di Brescia avrà la facoltà, in relazione al verificarsi di nuove esigenze operative, di chiedere alla ditta Aggiudicataria, che già accetta espressamente, modifiche nei quantitativi forniti tali da comportare aumento o diminuzione del corrispettivo contrattualmente stabilito entro il limite di 1/5 (venti per cento) del corrispettivo stesso.

Variazioni di importo superiore potranno essere concordate con la ditta aggiudicataria.

ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, su tutto il territorio nazionale, l'utilizzo della card, intestata alla Provincia di Brescia, presso ciascun punto di vendita convenzionato della ditta aggiudicataria. Presso le pompe che lo consentono, inoltre, dovrà essere garantito il rifornimento negli orari di chiusura del distributore, mediante il rilascio dello scontrino che certifica l'avvenuto rifornimento e il successivo addebito in fattura dell'importo corrispondente al carburante erogato.

Entro la data di inizio del servizio, tutti gli automezzi in dotazione alla Provincia di Brescia dovranno essere forniti di apposita card.

Per consentire il regolare inizio del Servizio:

- la Provincia fornirà, almeno 21 giorni prima di tale data, tutti i dati necessari per l'emissione delle card;
- la ditta aggiudicataria provvederà alla consegna delle card, perfettamente funzionanti, almeno 14 giorni prima dell'inizio della fornitura.

Per l'emissione di ogni card successiva alla data di inizio globale del servizio (ad esempio per nuovi acquisti, cambiamenti di settore, ecc), il termine di consegna delle card è di **7 giorni** decorrenti dalla richiesta dell'Ufficio Economato (inviata anche tramite fax).

In caso di nuovi veicoli, di smarrimento, distruzione, furto, modifica dell'intestazione delle card, la fornitura di nuove card dovrà sempre essere gratuita.

La card dovrà riportare: il numero di card, la targa dell'automezzo, il Centro di costo di appartenenza e la data di scadenza della card.

Ad ogni prelievo il punto vendita dovrà rilasciare uno scontrino, che sottoporrà alla sottoscrizione del dipendente provinciale che ha richiesto il rifornimento.

Ciascuna card, dovrà essere abbinata ad un automezzo e disporre di un codice PIN non visibile attraverso il quale dovrà essere possibile identificare la targa dell'automezzo ed il relativo centro di costo di appartenenza della Provincia.

La ditta aggiudicataria dovrà mettere in atto tutte le precauzioni di sicurezza possibili per evitare la falsificazione o la clonazione della card.

ART.6 – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato a favore del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs 163/06, secondo le modalità indicate in dettaglio nel disciplinare di gara.

Lo sconto (indicato in valore assoluto e non in percentuale) dovrà **essere unico** e sarà applicato per ciascuna tipologia di carburante.

Si precisa che lo sconto offerto non potrà essere inferiore a quello applicato da Consip per i medesimi carburanti. Pertanto gli sconti dovranno essere superiori a € 0,062 al litro come indicato nella seguente tabella

TIPOLOGIA CARBURANTE	SCONTO ATTUALE CONSIP LOTTO N. 2 LOMBARDIA
Benzina*	€ 0,062 al litro
Gasolio**	
GPL	

* Comprensiva di Benzina verde, ecologica e speciale

** Comprensivo di Gasolio ecologico

L'offerta economica dovrà:

- 1) Mediante la compilazione del modello offerta economica, indicare lo sconto praticato sui carburanti, calcolato in base ai prezzi esposti dal distributore alla pompa in vigore al momento della fornitura, sia per gli impianti del tipo "fai da te" che per quelli con il servizio incluso; (si precisa che nel caso in cui venissero indicate più di 3 cifre decimali, la Stazione appaltante procederà automaticamente al troncamento);

Nella definizione delle tariffe, ciascun Istituto dovrà

- tener conto degli oneri relativi alla sicurezza sul lavoro
- avere la piena copertura dei costi individuati, sulla base delle determinazioni degli oneri derivanti dall'applicazione del CCNL di categoria e degli interventi territoriali, fissate dal Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza sociale.

ART 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare la cauzione definitiva, con le modalità indicate nel bando di gara, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 163/06, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi di contratto stipulato nonché del risarcimento dei danni derivanti.

In assenza di cauzione non può aver luogo la stipula del contratto. La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione, con facoltà del soggetto appaltante di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto al momento della dichiarazione liberatoria da parte della Provincia di Brescia.

ART. 8 – CONTRATTO

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare il contratto con la Provincia di Brescia, e sostenere tutte le spese e tasse (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro).

L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, oltre alla decadenza dall'aggiudicazione della ditta inadempiente, fa sorgere a favore della Provincia di Brescia il diritto di affidare la fornitura ad altra ditta. Sono a carico della ditta inadempiente le maggiori spese sostenute e il risarcimento del danno.

Il contratto diverrà obbligatorio per la scrivente Amministrazione solamente dopo intervenute le prescritte approvazioni di legge, mentre la Ditta aggiudicataria rimarrà senz'altro obbligata contrattualmente, ad ogni effetto, per il fatto stesso dell'aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi per la Provincia di rescindere in ogni momento anticipatamente il contratto stesso.

ART. 9 – PERSONALE, RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria risponderà direttamente di tutti i danni che, per colpa o per negligenza potranno essere arrecati a persone o cose, dal proprio personale, durante l'esecuzione del servizio. Essa dovrà dimostrare, a richiesta, di osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali. La ditta si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge il contratto. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertati dall'autorità provinciale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Provincia di Brescia potrà procedere alla sospensione dei pagamenti, fino a quando l'Ispettorato non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti.

La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà individuare un **referente** per la Provincia di Brescia il quale dovrà curare in modo diretto ogni rapporto relativo alla fornitura in oggetto. Eventuali modifiche o integrazioni ai servizi/forniture dovranno essere accolte solo se formalmente inoltrate dall'Ufficio Economato (salvo diversa disposizione impartita dall'Economato stesso).

ART 10 – RESPONSABILITA' CIVILE – POLIZZA ASSICURATIVA

La ditta aggiudicataria, **prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvista di polizza assicurativa**, di durata almeno pari a quella del contratto, per la responsabilità civile per danni e per rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (Euro un milione) per ogni sinistro, per l'intera durata del presente contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo. La suddetta polizza dovrà essere esibita in copia alla Provincia di Brescia.

In particolare detta polizza tiene indenne la Provincia di Brescia, ivi compresi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla Provincia di Brescia, ai dipendenti e collaboratori nonché ai terzi, nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto anche con riferimento ai relativi servizi. La polizza assicurativa dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti della Provincia di Brescia, dei suoi dipendenti e collaboratori ed a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla non ottemperanza del Fornitore a quanto previsto all'art. 1901 c.c. (mancato o parziale pagamento dei premi) e degli art. 1892 e 1893 c.c. (dichiarazioni inesatte e/o reticenti).

Resta inteso che l'esistenza e la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è **condizione essenziale** per la Provincia di Brescia. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Qualora il Fornitore avesse già in corso una polizza assicurativa, questa sarà considerata valida solo se la stessa soddisferà interamente i requisiti indicati nel presente articolo.

ART 11 - RISCHI DA INTERFERENZE

Ai sensi del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m., si precisa che il committente Provincia di Brescia, per la gara d'appalto in oggetto, non ha redatto uno specifico DUVRI (Decreto di Valutazione dei Rischi da Interferenza) in quanto non esistono rischi da interferenze poiché la fornitura avviene fuori dai locali della Provincia di Brescia. Si precisa tuttavia che, tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su richiesta dell'appaltatore, in caso di modifiche tecniche, logistiche organizzative che possano incidere sulle modalità organizzative.

ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 3 della L. 163/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/210 "Misure urgenti in materia di sicurezza" i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, c. 8 della L. 163/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 163/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

La fattura emessa (per ogni centro di costo) dovrà prevedere in allegato una distinta ed essere realizzata secondo il modello Excel fornito dall'Ufficio Economato della Provincia di Brescia. Le fatture ed i rispettivi allegati dovranno essere forniti anche a mezzo di supporto magnetico.

Le fatture dovranno riportare: il CIG, il **N. della determinazione di aggiudicazione, le coordinate bancarie del conto corrente tracciato.**

Il pagamento delle fatture regolari (ai sensi del DPR 633/72) avrà luogo entro 60 giorni dalla presentazione delle stesse previa verifica della regolarità del servizio.

Si precisa che la mancata indicazione nella fattura di tutte le indicazioni sopra riportate comporterà ritardi nel pagamento o la restituzione insoluta della fattura. La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico, tramite il portale Fatture Passive. In tal caso il fornitore avrà la possibilità di monitorare l'iter: dalla protocollazione, all'assegnazione del settore di competenza, alla liquidazione. Ulteriori informazioni sono disponibili al link <http://www.provincia.brescia.it/fatture>.

La Provincia non provvederà al pagamento delle fatture in presenza di DURC negativo ai sensi del D.L. 29/11/08 N. 185 convertito, con modificazioni, dalla L. 28/1/2009 n. 2 e in presenza di inadempienza ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973 n. 602.

In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso all'applicazione e/o riconoscimento interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo.

Qualora la Provincia di Brescia nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità al FORNITORE che dovrà emettere nota di accredito.

ART 13 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nei limiti di cui all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006.

La violazione dei divieti di cui all'articolo 118 comporta l'immediata risoluzione del contratto.

In caso di subappalto, la Ditta è obbligata a trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento.

ART 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo il contratto di fornitura a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui sopra, la Provincia di Brescia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART 15 - CESSIONE DEL CREDITO

Qualora la Ditta ceda, secondo quanto previsto dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 163/2006, i crediti derivanti dal contratto, il termine per il pagamento delle fatture, di cui all'art. 14 del presente capitolato speciale, sarà prolungato di ulteriori 30 giorni, in ragione dell'aggravio procedimentale richiesto alla Stazione Appaltante per le liquidazioni relative ai crediti ceduti.

Nel caso di cessione, l'autorizzazione della Stazione Appaltante, impregiudicata ogni altra riserva, resta comunque subordinata all'acquisizione di espressa dichiarazione del cessionario di accettazione della presente clausola.

ART. 16 – PENALITA'

La Stazione Appaltante ha piena facoltà di esercitare, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, controlli relativi alla corretta esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò il Fornitore possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.

La Stazione Appaltante, nei casi sotto indicati e previa comunicazione scritta, può applicare una penale come di seguito indicato:

- a) Per ogni giorno lavorativo di **ritardo nell'attivazione del servizio oggetto del presente appalto** rispetto alla data concordata (non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito), oltre all'eventuale risarcimento del maggiore danno, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00 (mille/00), fino a 10% dell'ammontare netto contrattuale (ai sensi dell'art. 117 del DPR 554-99).
- b) Per ogni giorno lavorativo di **ritardo nell'attivazione di servizi/card aggiuntivi/e** rispetto alla data concordata (non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito), oltre all'eventuale risarcimento di maggiore danno, sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00) fino a 10% dell'ammontare netto contrattuale (ai sensi dell'art. 117 del DPR 554-99).
- c) Per ogni irregolarità nell'esecuzione del servizio, rispetto a quanto indicato nel presente capitolato e a quanto concordato in corso d'opera, € 200,00 (duecento/00) fino a 10% dell'ammontare netto contrattuale (ai sensi dell'art. 117 del DPR 554-99).
- d) In caso di sospensione del servizio sarà applicata una penale, pari a € 200,00 (duecento/00), fino a 10% dell'ammontare netto contrattuale (ai sensi dell'art. 117 del DPR 554-99).

Le suddette penali sono cumulabili tra loro.

Le penalità saranno contestate mediante comunicazione scritta approntata dalla Provincia di Brescia. Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione senza che la ditta appaltatrice abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate.

La Stazione appaltante procederà al recupero delle penalità, previa comunicazione con Raccomandata A/R, mediante nota di addebito a valere sui crediti dell'aggiudicataria per prestazioni già eseguite, ovvero sul deposito cauzionale, che dovrà essere, immediatamente reintegrato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di due penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, anch'essa comportante penalità, il servizio non fosse eseguito con la massima cura e puntualità.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l'Amministrazione intenda eventualmente intraprendere, compreso l'incameramento della cauzione.

ART. 17- RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatto salvo quanto genericamente stabilito dall'art. 1453 c.c., in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- a) messa in liquidazione di cessione a terzi dell'attività o di subappalto senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta dell'appaltante;

- b) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale;
- c) applicazioni di penali il cui ammontare raggiunga nei primi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, una quota complessiva pari al 10% dell'importo totale del contratto di fornitura, salvo il risarcimento di maggiori danni;
- d) frode nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Il contratto è risolto inoltre, ai sensi e per gli effetti della Legge 136/2010, qualora:

- e) la Ditta venga meno alle disposizioni indicate espressamente all'art. 13 del presente capitolato d'appalto relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- f) l'appaltante, il subappaltatore o il subcontraente abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva di utilizzare la procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.

Rimane comunque ferma la possibilità della Stazione Appaltante di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento.

In tutti i casi sopra indicati, il contratto sarà risolto di diritto a seguito di formale comunicazione della Provincia di Brescia, da notificare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dichiarando espressamente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Provincia il diritto di affidare il servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta, oltre all'applicazione delle **penali** previste all'art. 18.

Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Provincia stessa e i danni conseguenti. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

L'applicazione delle penali ed il verificarsi di fattispecie di cui sopra comporteranno la trasmissione dell'informazione da parte della Provincia di Brescia all'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici per l'annotazione nel Casellario informatico per Lavori Servizi e Forniture.

La risoluzione contrattuale comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali

ART. 18 – RIFUSIONE DANNI

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, qualora la Ditta, opportunamente avvisata, non adempia, la Provincia potrà rivalersi, mediante trattative, sui crediti della ditta stessa, per servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione definitiva, che deve essere immediatamente integrata.

ART 19- RAGGRUPPAMENTI D'IMPRESA

Saranno ammesse a partecipare alla gara imprese raggruppate nelle forme e con le modalità di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/06. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

ART 20- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Foro territorialmente competente è quello di Brescia.

ART. 21 – REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI ED ALLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Bando di gara, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'appalto e i relativi allegati sono disponibili sul sito internet www.provincia.brescia.it

Ogni richiesta d'informazioni e/o chiarimenti potrà essere inoltrata esclusivamente per iscritto via fax, non oltre i cinque giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte, al Servizio Contratti e Appalti (fax 030/3749211) se di natura amministrativa, e all'Ufficio Economato (fax 030/3749326) se di natura tecnica. Si precisa pertanto che non saranno prese in considerazione richieste che giungeranno oltre il termine predetto.

Le risposte se d'interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet [:http://www.provincia.brescia.it/programmazione e finanza/](http://www.provincia.brescia.it/programmazione_e_finanza/) alla voce Notizie.

ART 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, nel disciplinare di gara e nel bando di gara, si fa rinvio alle norme del D. Lgs n. 163/2006 e smi, al RD 244/1923, nonché alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di vigilanza, in quanto applicabili, ed in particolare le disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Brescia.

Firma per accettazione
Il FORNITORE

Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del codice civile, il sottoscritto legale rappresentante approva specificamente le condizioni contenute negli articoli 4 (variazione), 14 (cessione del contratto), 15 (cessione del credito), 16 (penalità), 17 (Clausola risolutiva espressa del contratto, diffida da adempiere e risoluzione per inadempimento), 18 (rifusione danni), 20 (risoluzione delle controversie e foro competente).

Firma per accettazione
Il FORNITORE

N.B. Il presente Capitolato deve essere sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante. In caso di R.T.I. deve essere firmato dai Legali Rappresentanti della Mandataria e di tutte le mandanti.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Economato della Provincia di Brescia (tel. 030/3749326) (dal Lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,00)